



ATTO N. 1276/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Consigliere Fausto Galanello

Relatore di minoranza Consigliere Massimo Monni

Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno
Uscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Ulteriore modificazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'Ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e abrogazione di leggi regionali”.

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 12 settembre 2013

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 settembre 2013



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta tenuta in data 12 settembre 2013, ha esaminato l'atto n. 1276 nonché le proposte di emendamento presentate ed ha deciso di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Regolamento interno sull'atto così come risulta emendato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare al Consiglio, per la maggioranza il Consigliere Fausto Galanello e per la minoranza il Consigliere Massimo Monni.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 6;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 1974, n. 8;

VISTA la legge regionale 25 febbraio 1976, n. 11;

VISTA la legge regionale 16 marzo 1976, n. 13;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 16;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1984, n. 21;

VISTA la legge regionale 13 agosto 1984, n. 37;

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2004, n. 19;

VISTA la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 27;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;

VISTO il disegno di legge, di iniziativa della Giunta regionale proposto con deliberazione n. 774 del 9 luglio 2013, concernente: "Ulteriore modificazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'Ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e abrogazione di leggi regionali", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 luglio 2013 e trasmesso, in pari data, al parere della I Commissione consiliare permanente in sede referente ed al Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento interno (ATTO N. 1276);

VISTI gli articoli 30 e 39, comma 7 del Regolamento interno;

VISTE le proposte di emendamento presentate;



VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, dal relatore di maggioranza Consigliere Fausto Galanello e dal relatore di minoranza Consigliere Massimo Monni (ATTO N. 1276/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, sull'Allegato A), e con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Ulteriore modificazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'Ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e abrogazione di leggi regionali", composta di n. 3 articoli, dell'Allegato A), nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
	Art. 1 (Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)
	1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) dopo la parola: "territorio" sono aggiunte le seguenti: "e materie correlate".
Art. 4 (Modificazione alla l.r. 8/2011)	Art. 2 (Modificazione alla l.r. 8/2011)
1. L'Allegato A) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) è sostituito dal seguente:	1. idem
"Allegato A) Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1)	 idem

Testo unico	Termine iniziale per la redazione	Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale	Testo unico	Termine iniziale per la redazione	Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale
Artigianato	01/03/2012	30/09/2012	Artigianato	01/03/2012	30/09/2012
Turismo	01/06/2012	31/12/2012	Turismo	01/06/2012	31/12/2012
Commercio	01/01/2013	30/06/2013	Commercio	01/01/2013	30/06/2013
Governo del territorio	01/06/2013	31/10/2013	Governo del territorio	01/06/2013	31/12/2013
Agricoltura	01/11/2013	31/07/2014	Agricoltura	01/01/2014	30/06/2014
Sanità e servizi	01/10/2013	31/03/2014	Sanità e servizi sociali	01/10/2013	31/03/2014



Art. 2 (Abrogazione di leggi regionali)	Art. 3 (Abrogazione di leggi regionali)
1. Sono o rimangono abrogate le leggi regionali elencate nell'Allegato A) che forma parte integrante della presente legge.	1. idem
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.	2. idem
3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'Allegato A) alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 ("Abrogazione delle leggi") delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.	3. idem

**Allegato A)**

Legge regionale	15 gennaio 1973, n. 6	Norme per la composizione ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanità.
Legge regionale	26 gennaio 1974, n. 8	Interventi finanziari in favore delle Province e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti all'attuazione di programmi di prevenzione e di medicina preventiva, nonché all'avvio della costituzione delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria.
Legge regionale	25 febbraio 1976, n. 11	Determinazione degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla produzione, manipolazione, commercio all'ingrosso di alimenti e bevande.
Legge regionale	16 marzo 1976, n. 13	Norme per la predisposizione dei bilanci degli Enti ospedalieri e criteri di riparto del fondo ospedaliero regionale.
Legge regionale	10 aprile 1978, n. 16	Determinazioni dei funzionari competenti ad effettuare gli accertamenti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria alla produzione, manipolazione e commercio di alimenti e bevande. Modifica all'art. 3 della legge regionale 25 febbraio 1976, n. 11.
Legge regionale	16 aprile 1984, n. 21	Programma triennale per la immunoprofilassi di infezioni virali non soggette ad obbligo di vaccinazione.
Legge regionale	13 agosto 1984, n. 37	Interventi straordinari finanziari a sostegno ed integrazione della profilassi e della lotta nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali.
Legge regionale	27 ottobre 2004, n. 19	Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità.
Legge regionale	13 dicembre 2004, n. 27	Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche.